

FAQ 2

Formazione docenti neoassunti in congedo di maternità

Punto di partenza per la discussione è il fatto che l'ARAN ritenga che l'assoluto divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi indicati negli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 151/2001 (la cui violazione è punita con la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi - art. 18 dello stesso decreto legislativo) riguardi anche la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ente, trattandosi di attività del tutto assimilabili al servizio prestato.

Dunque, le docenti neoassunte nel periodo di congedo di maternità (comprendendo anche l'eventuale periodo di anticipazione) **non possono partecipare ai corsi.**

Di più: la Corte dei conti di Trento, citando una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 2466/2004; Corte dei conti di Trento, sentenza del 13 marzo 2008), ha condannato una lavoratrice in interdizione per gravidanza a rischio a pagare l'equivalente del corrispettivo percepito durante la fruizione di tale periodo perché, durante l'interdizione per gravidanza a rischio, aveva frequentato un corso di formazione.

Secondo la Corte la gestante, per effetto dell'obbligo di buona fede e correttezza, deve astenersi dal porre in atto comportamenti che possano contribuire ad aggravare o a prolungare le complicanze della gestazione.

Dunque non solo le docenti neoassunte nel periodo di congedo non possono partecipare, ma **nel caso in cui provassero a farlo nonostante il diniego dell'amministrazione andrebbero dissuase o, come extrema ratio, denunciate.**

Bisogna inoltre sottolineare come la spesso citata Circolare telegrafica n. 357/1984, oltre a riferirsi ad un modello di formazione ormai obsoleto, è spesso richiamata per forzarle un'interpretazione estensiva (la circolare, infatti, riguarda soltanto "la discussione della relazione") che consenta la partecipazione ai momenti di formazione in presenza del corso di formazione per neoimmessi in ruolo anche ai docenti in congedo di maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze, previa autorizzazione medica.

Si tratta, come già detto, di una chiara forzatura; inoltre, per un semplice argomento di gerarchia delle fonti, dovrebbe essere chiaro che per quanto detto sopra l'estensione al periodo di formazione non sia ammissibile. Dunque, **quanto detto sopra vale anche nel caso in cui la docente presenti un certificato medico secondo il quale nulla osti alla partecipazione alle attività formative.**

Meno chiara, in apparenza, è la possibilità di condonare la formazione alle docenti in discussione. Anche qui il riferimento base è una circolare obsoleta, la circolare Ministeriale n. 267/1991, nella quale si legge:

Si conferma, altresì, la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del corso e da comprovarsi nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie attività seminariali, ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente.

Questa circolare è stata poi interpretata, dopo l'introduzione di componenti di formazione on-line, come la possibilità di condonare la componente di presenza del periodo di formazione. Un'attenta lettura del testo, comunque, rende chiaro come rimanga ovviamente necessaria per il superamento dell'anno di formazione la discussione finale di fronte il comitato di valutazione. Come si legge nella nota prot. n. 11511 della Direzione Generale Personale della Scuola del 15/5/2015,

Il portfolio formativo sperimentale realizzato nel sistema on line potrà essere stampato in un documento PDF e sostituirà la tesina finale, costituendo la base per la discussione finale di fronte il comitato di valutazione.

Inoltre la nota specifica come il portfolio formativo dovrebbe contenere "la documentazione di una sequenza didattica, possibilmente oggetto di progettazione/osservazione della fase 3 (Peer to Peer)". Risulta chiaro, dunque, come nel modello di formazione introdotto nell'anno in corso vi sia un legame indissolubile fra la relazione finale e le attività formative in presenza, **tale da non rendere possibile il condono di tali attività.**

Va infine discusso il possibile argomento di azione discriminatoria nei confronti delle docenti la cui discussione finale viene così rimandata al prossimo anno. Si ricorda infatti l'art. 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/54 del Parlamento e del Consiglio europeo, il quale prevede che "un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità costituisce una discriminazione basata sul sesso". Principi, questi, richiamati anche dal TAR del Lazio e dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-595/12 pubblicata il 6 marzo 2014. Un'attenta lettura della sentenza, comunque, mostra come tali argomenti non siano qui applicabili, in quanto rimandare all'anno successivo la discussione nulla lede alla docente né sul piano giuridico né economico; essendo poi attività ciclica dell'amministrazione, la possibilità di svolgere la formazione l'anno successivo risulta garantita.

Riassumendo: le docenti in periodo di congedo di maternità non possono frequentare le attività di formazione e dovranno svolgerle l'anno prossimo.